

Versione anonimizzata

Traduzione

C-663/23 – 1

Causa C-663/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

9 novembre 2023

Giudice del rinvio:

Landgericht Düsseldorf (Germania)

Data della decisione di rinvio:

24 ottobre 2023

Attore:

UW

Convenuta:

Etihad Airways P.J.S.C.

Landgericht Düsseldorf

Ordinanza

Nella causa

sig. UW, (OMISSIS) Berlino,

attore,

(OMISSIS)

contro

Etihad Airways P.J.S.C., (OMISSIS) Francoforte,

convenuta,

(OMISSIS)

la 22a Sezione civile del Landgericht Düsseldorf [Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania],

in data 24 ottobre 2023

(OMISSIS)

ha così deliberato:

Il procedimento è sospeso.

Si sottopongono alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), e terzo comma, TFUE, le seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione:

1) Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea [regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91], letto in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che un passeggero, il quale abbia acquistato un biglietto per un volo di un vettore aereo operativo non mediante pagamento in denaro, bensì utilizzando miglia premio accumulate nell'ambito di un programma per viaggiatori frequenti istituito da un altro vettore aereo, può pretendere dal vettore aereo operativo, in caso di annullamento del volo in questione, un rimborso in denaro del prezzo del biglietto.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se, in questi casi, il prezzo del biglietto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea, del quale il passeggero può pretendere il rimborso in denaro, debba essere calcolato in base alla tariffa accessibile al pubblico alla quale il corrispondente volo annullato viene offerto in vendita dal vettore aereo operativo, oppure se esso debba essere commisurato al valore (medio) delle miglia premio utilizzate.

Motivazione:

I.

I fatti all'origine della domanda di pronuncia pregiudiziale sono i seguenti:

L'attore disponeva di una prenotazione confermata per il volo che doveva essere operato dalla convenuta il 6/7 aprile 2021 da Düsseldorf via Abu Dhabi/Emirati Arabi Uniti a destinazione del Cairo/Egitto (numeri di volo: EY 24 e EY 653).

Il relativo biglietto aereo veniva acquistato dal compagno di viaggio presso la American Airlines. Il compagno di viaggio pagava il biglietto dell'attore utilizzando 42 500 miglia premio per viaggiatori frequenti di cui al programma di bonus per le miglia percorse della American Airlines, e l'attore versava USD 81,60 per tasse e diritti.

La tariffa accessibile al pubblico per il summenzionato volo ammonta a EUR 8 009,91 incluse tasse e diritti.

Il volo veniva annullato dalla convenuta.

L'attore rifiutava un volo alternativo che gli era stato offerto e, il 6 febbraio 2021, chiedeva alla convenuta il rimborso delle miglia utilizzate e del pagamento supplementare fissando un termine per il pagamento alla data del 15 febbraio 2021. La convenuta non effettuava alcun rimborso e invitava l'attore a rivolgersi alla American Airlines.

Il 22 febbraio 2021, l'attore incaricava il proprio avvocato di esaminare e far valere in via stragiudiziale i propri diritti nei confronti della convenuta. Per siffatto incarico, l'avvocato fatturava all'attore EUR 850,00.

La convenuta otteneva dalla compagnia aerea American Airlines l'accredito delle 85 000 miglia utilizzate dal compagno di viaggio sul conto delle miglia premio di quest'ultimo.

Nella presente controversia l'attore chiede

che la convenuta venga condannata a pagargli la somma di EUR 8 009,91, maggiorata degli interessi (OMISSIS) nonché ulteriori EUR 850,00.

La convenuta chiede

che la domanda venga rigettata.

La convenuta ritiene che l'attore possa tutt'al più pretendere l'accredito di miglia premio, dal momento che il volo sarebbe stato acquistato mediante l'utilizzazione di miglia premio della compagnia aerea American Airlines e non mediante pagamento in denaro. Dato che la convenuta non potrebbe accreditargli le miglia premio della American Airlines, l'attore dovrebbe rivolgersi, per il rimborso, alla American Airlines.

II.

L'esito vittorioso della domanda giudiziale dipende in misura determinante dalle questioni formulate nel dispositivo.

In particolare:

L'attore vanta nei confronti della convenuta un diritto al rimborso del prezzo del biglietto aereo per un importo di EUR 8 009,91 ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 261/2004, nel caso in cui egli possa pretendere il rimborso in denaro del prezzo del biglietto, nonostante il volo sia stato acquistato non tramite il versamento di una somma in denaro, bensì tramite l'utilizzazione di miglia premio.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 261/2004, la convenuta, avendo annullato il volo prenotato per il quale l'attore disponeva di una prenotazione confermata, è tenuta a rimborsare all'attore, a scelta di quest'ultimo, entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, il prezzo del biglietto aereo, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato.

a)

L'attore ha acquistato il biglietto aereo soltanto in parte mediante pagamento in denaro, versando la somma di USD 81,60 per tasse e diritti, mentre la parte restante del prezzo è stata corrisposta utilizzando 42 500 miglia premio per viaggiatori frequenti accumulate dal compagno di viaggio nell'ambito del corrispondente programma della American Airlines.

La natura e l'entità del diritto al rimborso si determinano in base all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, al quale viene fatto espresso rinvio dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del medesimo regolamento. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, il rimborso del prezzo del biglietto deve avvenire in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi. Sulla scorta di tale disposizione, è controverso se l'attore possa pretendere il rimborso in euro del controvalore delle miglia premio utilizzate. La risposta a tale quesito deve essere, secondo questo Collegio, affermativa.

A tale soluzione non dovrebbe ostare il fatto che il biglietto aereo è stato originariamente acquistato non tramite il versamento di un importo in denaro, bensì mediante l'utilizzo di miglia premio accumulate. In base al chiaro tenore letterale dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, un rimborso sotto forma di buoni di viaggio e/o di altre prestazioni di servizi – compreso il riaccredito di miglia premio – può avvenire soltanto con l'accordo firmato del passeggero. Poiché nel presente caso non sussiste un siffatto accordo dell'attore, il controvalore delle miglia premio deve essere rimborsato in denaro.

A tale soluzione non dovrebbe ostare neppure il fatto che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004, che rinvia espressamente all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, ha presupposto come caso normale il

pagamento del biglietto mediante strumenti monetari e non ha considerato il caso del rimborso del biglietto mediante l'utilizzo di miglia premio. Infatti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 261/2004, tale regolamento viene espressamente dichiarato applicabile anche in quei casi in cui i biglietti aerei siano stati acquistati nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei. Tra tali programmi rientrano anche i programmi Frequent Flyers che prevedono miglia premio, come quello della American Airlines. Da ciò si può inferire che il legislatore aveva chiaramente presente il caso qui in esame e che aveva nondimeno deciso, nell'ambito del diritto al rimborso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 261/2004, di rinviare senza limitazioni alle modalità di rimborso previste dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, al fine di evitare inconvenienti per il viaggiatore in siffatti casi.

In tale contesto, occorre considerare, in particolare, che non di rado – ed è così anche nel presente caso, in cui le miglia premio accumulate nell'ambito del programma di bonus per le miglia percorse della American Airlines possono essere utilizzate anche per voli della convenuta – miglia premio accumulate nell'ambito di programmi di fidelizzazione possono essere utilizzate anche per l'acquisto di voli di altre compagnie aeree che sono membri della stessa alleanza di vettori aerei. In siffatti casi, il vettore aereo operativo chiamato in causa non può in alcun modo, o può soltanto con notevoli difficoltà, riaccreditare sul conto delle miglia del passeggero le miglia premio emesse da un'altra compagnia aerea. Al fine di impedire che il vettore aereo operativo possa, in tali casi, costringere il passeggero a rivolgersi per il rimborso alla compagnia aerea che ha istituito il programma di bonus per le miglia percorse, il legislatore ha dunque evidentemente deciso di riconoscere sempre al passeggero, anche in simili casi, un diritto al rimborso in denaro.

Ciò risulta conforme anche allo scopo, perseguito dal regolamento n. 261/2004, di creare un elevato livello di protezione per i passeggeri relativamente ai loro viaggi aerei. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha inoltre deciso, in merito al diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, che l'articolo 7, paragrafo 3, di siffatto regolamento deve essere interpretato estensivamente ai fini della creazione di un elevato livello di protezione per i passeggeri [v. sentenza della Corte del 3 settembre 2020 – C-356/19 Delfly/Smartwings Poland, (OMISSIS): il passeggero può pretendere il pagamento della compensazione nella valuta nazionale anziché in euro].

Anche qualora, ai sensi delle clausole contrattuali contenute nel programma di bonus per le miglia percorse della American Airlines, il rimborso in denaro del controvalore delle miglia premio sia escluso e sia previsto unicamente un riaccredito di miglia premio sul conto del passeggero, siffatta clausola sarebbe priva di effetti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 261/2004, in quanto essa comporterebbe una limitazione indebita dei diritti dell'attore risultanti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004. Inoltre, ai

sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 261/2004, il vettore aereo operativo può agire in regresso nei confronti dell'altra compagnia aerea che ha emesso le miglia premio.

b)

Sotto il profilo dell'ammontare, l'attore reclama un importo di EUR 8 009,91. Si tratta al riguardo, secondo quanto è stato affermato dall'attore, il quale non è stato contraddetto sul punto, del prezzo che l'attore avrebbe dovuto pagare qualora avesse prenotato il volo sul libero mercato. Alle miglia premio, nonostante non siano negoziabili, spetta un valore, in quanto il passeggero può impiegarle nell'ambito del programma di bonus per le miglia percorse quale corrispettivo per i beni o i servizi offerti (v. BGH, sentenza del 1° marzo 2023 – IV ZR 112/22, r + s 2023, pag. 448 e 449, punto 14). Questo Collegio reputa opportuno assumere a riferimento per il valore delle miglia premio l'ipotetico prezzo di acquisto, in conformità a quanto affermato dall'attore.

Non è possibile fare riferimento ad un qualche valore oggettivo delle miglia premio. Il valore delle miglia premio utilizzate oscilla a seconda dei voli per i quali le miglia vengono spese. A seconda del volo che viene prenotato utilizzando le miglia accumulate, l'impiego di queste ultime può rivelarsi per il passeggero ora più ora meno favorevole, fermo restando che il valore delle miglia sui voli ad alto prezzo su tratte lunghe è di regola più elevato rispetto ai semplici voli su tratte brevi o di media lunghezza. Tuttavia, non sarebbe in pratica fattibile, e neppure lo si potrebbe pretendere dal passeggero, voler qui accertare una sorta di «valore medio» delle miglia premio, eventualmente sulla base dei pregressi comportamenti di viaggio aereo del passeggero oppure sulla base del comportamento di un cliente medio che partecipa al programma di bonus per le miglia percorse. Per il passeggero, il valore delle miglia premio risulta, al momento del loro riscatto, totalmente non trasparente. Di norma, egli non ha accesso ai corrispondenti calcoli della compagnia aerea e agli accordi della compagnia aerea con altre compagnie aeree della medesima alleanza di vettori in merito all'accettazione di miglia premio al momento della prenotazione del volo. L'attore ha affermato, senza essere contraddetto, di utilizzare regolarmente le miglia per voli dal prezzo molto elevato. In virtù della prenotazione del volo in questione da Düsseldorf via Abu Dhabi a destinazione del Cairo per i giorni 6/7 aprile 2021 con utilizzo di 42 500 miglia premio, il valore delle miglia premio utilizzate si è «concretizzato» nel prezzo ipotetico al quale il corrispondente volo viene offerto sul libero mercato. Con l'annullamento del volo successivamente intervenuto, all'attore non può più essere sottratto siffatto vantaggio. Se la compagnia aerea, per motivi di fidelizzazione dei clienti e di marketing, istituisce corrispondenti programmi di bonus per le miglia percorse e il passeggero utilizza siffatte miglia per la prenotazione di un volo, la compagnia aerea – qualora annulli il volo in questione – deve restare vincolata al valore delle miglia premio concretizzate per siffatta prenotazione concreta, tanto più che i calcoli sottostanti al programma di bonus sono totalmente opachi e non trasparenti per il passeggero.

Il fatto che la convenuta sostenga di avere nel frattempo riaccreditato sul conto delle miglia del compagno di viaggio che ha effettuato la prenotazione le miglia utilizzate per il volo, è irrilevante. Da un lato, il riaccredito sul conto del compagno di viaggio non comporta un incremento del patrimonio dell'attore. Dall'altro, un rimborso del prezzo del volo in una forma diversa da quella pecuniaria può avere luogo – come osservato – ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, solo previo accordo firmato dal passeggero. Un siffatto accordo non sussiste nella specie, cosicché il riaccredito delle miglia non comporta il soddisfacimento del diritto, bensì è inoperante. La convenuta non può «creare un fatto compiuto» riaccreditando all'attore ovvero al suo compagno di viaggio, contro la loro volontà, le miglia utilizzate.

c)

Per quel che riguarda le questioni sopra sollevate, l'interpretazione del regolamento n. 261/2004 non si impone con un'evidenza tale da poter essere desunta senza alcun dubbio dal testo del citato regolamento e dalla giurisprudenza sino ad oggi elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. (OMISSIS)

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE